

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2023, n. 1437

Autorizzazione alla spesa e approvazione del Piano assunzionale dell'ASL BA 2023-2024 ex Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023. Ulteriori disposizioni in materia di personale del S.S.R.

L'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" e dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport", riferisce quanto segue:

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Considerato che in sede di Conferenza delle Regioni, i Presidenti hanno presentato specifiche proposte strategiche al Governo Nazionale, in particolare evidenziando quanto di seguito sintetizzato:

- l'insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
- il mancato finanziamento di una quota rilevante delle spese sostenute per l'attuazione delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 e per l'attuazione della campagna vaccinale di massa;
- il considerevole incremento dei costi energetici sostenuti delle strutture sanitarie e socio- assistenziali nonché dei costi connessi al mutato scenario internazionale;
- l'utilizzo di risorse proprie e straordinarie e, pertanto, irripetibili del proprio bilancio e, per molte regioni tra cui la Puglia, la difficoltà a chiudere in equilibrio il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e 2023, nonostante l'impiego di tali risorse;
- la necessità di recuperare le prestazioni arretrate e liste di attesa accumulate dopo la pandemia Covid-19;
- il rischio di disavanzo con conseguente necessità di dover ridurre il livello di servizi da garantire ai propri cittadini causato da fattori in parte significativa non imputabili alla propria gestione, bensì dal parziale ristoro dei costi Covid-19 e dei maggiori costi energetici e delle materie prime;
- le criticità riguardanti il personale sanitario e la carenza di professionisti.

Rilevato che:

- 1) storicamente l'unico criterio di riparto del FSN è stato determinato sulla base della quota capitaria (della popolazione residente) in parte pesata per età, con la conseguenza che le regioni con popolazione di età media più giovane, hanno ricevuto meno risorse pro capite rispetto ad altre regioni senza tener conto di altri importanti determinanti di salute;
- 2) le stesse regioni sono altresì caratterizzate da rilevante mobilità sanitaria passiva, non sempre dovuta a minore offerta sanitaria, che ha causato una riduzione dei trasferimenti per centinaia di milioni l'anno;
- 3) in Regione Puglia si è registrata una riduzione della popolazione residente in misura maggiore rispetto alla media nazionale con un decremento negli ultimi 10 anni (2022 rispetto al 2013) di 167.325 abitanti, con conseguente perdita correlata di trasferimenti del FSN che sono determinati per quota capitaria a fronte di un indice di invecchiamento superiore alla media nazionale, che da un lato ha inciso sull'incremento di bisogni di servizi sanitari e socio-sanitari e dall'altro non ha prodotto un sufficiente incremento della quota di riparto per soddisfare gli stessi;
- 4) che di conseguenza alla Regione Puglia è assegnata strutturalmente una quota del Fondo Sanitario Nazionale significativamente inferiore alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale.

La Giunta regionale pugliese ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una proposta di Legge, da avanzare alle Camere ai sensi dell'articolo 121 comma 2 della Costituzione Italiana, finalizzata ad assicurare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2023, sia incrementato su base annua dello 0,21% del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Con questo provvedimento, la Puglia si unisce all'Emilia Romagna e alla Toscana in un percorso di difesa del diritto alla salute, che passa anche attraverso la proposta di superare i vincoli di spesa imposti per il personale sanitario.

Per quanto attiene, in particolare, il personale del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) la Regione Puglia ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale, in attuazione al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, con specifico riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N., dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale "sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi", prevedendo altresì a supporto dell'analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione – tra l'altro – eventuali "fabbisogni standard definiti a livello territoriale".

I citati Piani Triennali, pur rappresentando il fabbisogno minimo necessario per dotare le unità operative ospedaliere e territoriali di personale, indispensabile per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa:

- 1) limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%), come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018.;
- 2) limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009).

Con riferimento al limite di spesa, di cui al predetto punto 1), le Regioni hanno richiesto al Governo e al Ministro della Salute l'eliminazione dello stesso, in alternativa, una rivisitazione di un criterio risalente a ben venti anni fa.

Premesso che:

1. l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
2. l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro, dispone al comma 80, che "[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,

entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli". Al comma 81, che "la verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato- regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro".

Richiamato l'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2 con il quale è stato approvato l'Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l'allegato "*Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012*".

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - a) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - b) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero- Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "*Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023*", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023.

Nell'ottica della razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, la richiamata D.G.R. n. 640 del 10/05/2023 ha pertanto previsto che ciascuna Azienda ed Ente del SSR debba predisporre e trasmettere al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale un apposito Piano assunzionale trimestrale, riportante in forma dettagliata le informazioni di seguito riportate:

- a) numero assunzioni programmate per il trimestre di riferimento;
- b) tipologia di procedura prevista (concorso, avviso pubblico, scorrimento, mobilità, conferimento incarichi di direzione e di funzione, altra forma di procedura...);
- c) tipologia rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, altra forma di rapporto di lavoro e/o istituto contrattuale);
- d) profilo professionale
- e) denominazione della specialità/disciplina, laddove si tratti di procedure relative al personale della Dirigenza;
- f) denominazione della Struttura/Unità Operativa di destinazione;
- g) proiezione costo complessivo al 31/12/2023, quantificato in raccordo con il Conto Economico secondo le medesime modalità di quantificazione della spesa del personale previste dall'art. 11 del D.L. 35/2019, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 269, della L. 234/2021;
- h) indicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a procedere ex DGR n. 1818/2022.

Il Piano assunzionale deve altresì essere corredato della tabella di dettaglio, riportante il dettaglio dei costi previsti, quantificati secondo le medesime modalità utilizzate per la verifica del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 71 della L. 191/2009 ("2004 - 1,4%") e comprensivi dei ratei mensili relativi ai fondi contrattuali ed i ratei relativi alla tredicesima mensilità.

Il Piano assunzionale, redatto secondo le modalità innanzi indicate, deve essere sottoposto alle verifiche di competenza del Collegio Sindacale aziendale, ai fini del rilascio del relativo parere.

La Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" – Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", congiuntamente alla Sezione regionale "Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità Sport per Tutti", provvede alla verifica dei Piani assunzionali, da effettuarsi per ciascuna Azienda/Ente del SSR sulla base dei seguenti fattori:

- a) andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale;
- b) volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso la Struttura/Unità Operativa di riferimento, mediante il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);
- c) verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo "Edotto", da intendersi pertanto quale fonte informativa esclusiva.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 ha altresì previsto che, ad esito dell'attività istruttoria di verifica dei Piani assunzionali, la competente Sezione regionale provvede conseguentemente alla predisposizione del provvedimento con il quale la Giunta regionale dispone nei confronti dell'Azienda/Ente del SSR l'autorizzazione totale, l'autorizzazione parziale o il diniego a procedere all'attuazione del Piano assunzionale aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione del personale e di tetti di spesa del personale SSR approvate dalla Giunta regionale e dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico di cui ai D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.Lgs. 75/2017, L. 191/2009 s.m.i come D.L. n. 35/2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, da ultimo modificata dall'art. 1, comma 269, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che con nota prot. n. AOO_005 n. 4094 del 26/05/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del

Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni in merito all'applicazione delle modalità operative in materia di personale adottate con la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023, con specifico riferimento alle procedure concorsuali di personale dirigente medico attualmente in fase di espletamento ed alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico afferente alla disciplina "Medicina d'Emergenza - Urgenza".

Dato atto che con successiva nota prot. n. AOO_005 n. 4750 del 20/06/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni in merito alle procedure di reclutamento di personale dirigente medico che si rendano strettamente necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale presso strutture del SSR, con particolare riferimento alle discipline afferenti alle reti tempo-dipendenti (Cardiologia, Cardiochirurgia, Neurologia e Ortopedia), afferenti alle reti tempo-dipendenti, nell'ambito delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 10/05/2023.

Preso atto che con nota prot. n. 81875 del 20/06/2023 l'ASL BA, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo al I trimestre di riferimento, privo del previsto parere rilasciato dal Collegio sindacale.

Preso altresì atto della nota prot. n. 90236 del 07/07/2023, con la quale il Direttore generale dell'ASL BA ha fornito una integrazione di dettaglio del PTFP ASL BA 2021-2023 adottato con deliberazione DG n. 522 del 13/03/2023, contenente l'indicazione delle discipline/specialità per tutte le unità di personale dirigente medico ivi ricomprese.

Dato atto che, a seguito dell'approvazione definitiva del PTFP ASL BA 2021-2023, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1204 dell'8 agosto 2023, nonché in considerazione delle indicazioni emerse nell'ambito di appositi incontri convocati dal Presidente della Giunta Regionale e dal Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha fornito alle Aziende ed Enti del SSR ulteriori indicazioni metodologiche in merito alla redazione dei Piani assunzionali, ribadendo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.412 del 28 marzo 2023 e prevedendo che le assunzioni programmate nei citati Piani assunzionali devono essere definite nei limiti delle risorse finanziarie rivenienti dalle cessazioni a vario titolo dei rapporti di lavoro attualmente in essere.

In particolare, le indicazioni metodologiche, relative alla predisposizione dei piani assunzionali, prevedono:

- a) copertura finanziaria riveniente in via esclusiva dalle cessazioni a vario titolo del personale dipendente nel periodo: 01/09/2023 – 31/12/2023 e intero anno 2024;
- b) individuazione delle esigenze assistenziali, dando priorità ai dirigenti medici;
- c) la garanzia che, pur nei limiti dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni, le assunzioni previste dal piano assunzionale, indipendentemente dalla data di assunzione, abbiano la copertura per dodici mensilità.

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BA 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Preso atto che con nota 113059 del 08/09/2023, da ultimo modificata e integrata con nota prot. n. 118090 del 20/09/2023, l'ASL BA, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e dalla citata nota prot. n. AOO_005 n. 6142 del 09/08/2023, ha trasmesso al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale il Piano assunzionale relativo agli anni 2023 e 2024.

Sulla base dell'analisi effettuata dalla competente Sezione regionale "Strategie e Governo dell'Offerta" - Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR" è emerso quanto segue:

SPESA COMPLESSIVA PERSONALE _ ANNI 2022-2023				
AZIENDA/ ENTE SSR	COSTO NUOVE ASSUNZIONI EFFETTUATE ANNO 2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	A	B	Δ [A]-[B]
		TETTO DI SPESA EX DGR 1818/2022	SPESA PRECONSUNTIVA PERSONALE AL 31/12/2023 (FONTE: PIANI ASSUNZIONALI)	
ASL BA	14.679.394,75 €	450.226.571 €	446.911.559,21 €	3.315.011,79 €

PIANI ASSUNZIONALI AZIENDE ED ENTI SSR ANALISI COSTO ASSUNZIONI			
AZIENDA/ ENTE SS	A	B	N. UNITA' PIANO ASSUNZIONALE
	SPAZIO FINANZIARIO DISPONIBILE (CESSAZ.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2023 SU 2024 + PROIEZ. CESSAZ.NI 2024 SU BASE ANNUA)	COSTO PIANO ASSUNZIONALE (ASS.NI IV QUADRIM. 2023 + PROIEZ. ASS.NI 2023 SU 2024 + ASS.NI 2024)	
ASL BA	16.300.467,33 €	12.988.443,88 €	582

PIANO STABILIZZAZIONI			
AZIENDA/ENTE SSR	A	B	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO [A+B]
	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 20 D.LGS 75/2017	N. UNITA' CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprensivo milleproroghe)	
ASL BA	2	144	146

Per quanto attiene le stabilizzazioni, invece, con nota prot. n. 4962 del 27.06.2023, il Dipartimento Salute, ha trasmesso il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN, di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023", approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, e, al fine di conoscere il dato del personale che ha maturato o stava per maturare i requisiti di legge fissati per le stabilizzazioni, ha effettuato apposita ricognizione in merito al:

1. n. complessivo di unità che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.;
2. n. di unità in servizio che hanno maturato i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii. ;
3. n. unità di personale in servizio che maturerà al 31.12.2023 i requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 e ss.mm. e ii. e dall'art. 1 co 268 della Legge 234/2021 ss.mm. e ii.

A tal proposito si richiama quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs n. 75/2017:

- ✓ Comma 1 “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.

- ✓ Comma 2 “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
 - b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso”.

- ✓ Comma 10 “Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e’ prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

- ✓ Comma 11. “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonche’ al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”.

- ✓ Comma 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche’ per garantire la continuita’ nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e’ stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l’anzianita’ di servizio gia’ maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’art. 4 del D.L. 198/2022, cosiddetto decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, ha previsto ulteriori proroghe ai termini per maturare i requisiti di stabilizzazione precedentemente fissati dall’art. 1 comma 268 della Legge n. 234 del 30.12.2021.

Nello specifico,

- l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies prevede che: "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024".
- l'art. 4, comma 9-sexiesdecies. "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »".

Il citato DL, come convertito in legge 14/2023, ha, inoltre, disposto la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021, nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo, anche reclutato dagli enti del SSN con contratti di lavoro flessibile, ampliando pertanto la platea dei destinatari come argomentato nelle Linee Guida redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che si allegano alla presente.

Nello specifico l'art. 4, comma 9-septiesdecies così recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Dato atto che, la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 dell'8 agosto 2023 di approvazione definitiva del PTFP ASL BA 2021-2023, ha altresì previsto la valenza annuale dei Piani assunzionali aziendali.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, tra i quali sono ricompresi gli istituti dei comandi e dei distacchi, l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è stato oggetto delle recenti modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36, il quale al comma 1 prevede che *"all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;*
- b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:*

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.»"

Il successivo comma 2 prevede, relativamente agli istituti del comando e del distacco, che *"i comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto*

dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3”.

Il successivo comma 3 specifica, al riguardo, che *“al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza”.*

Dato atto che la competente Sezione regionale “Strategie e Governo dell’Offerta” – Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR” ha provveduto alla verifica della capienza assunzionale per ciascun profilo professionale/disciplina oggetto di reclutamento, sulla base del fabbisogno di personale previsto nel vigente PTFP aziendale 2021-2023 e della consistenza di personale come riportata sul sistema informativo “Edotto”, comprensiva di tutte le tipologie di rapporto di lavoro in essere, ivi compresi i rapporti a tempo determinato.

Rispetto ai Piani assunzionali presentati dalle Aziende ed Enti SSR, il Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, in coerenza con le indicazioni fornite dall’Assessore al ramo, ha inteso accogliere le proposte pervenute, riferite esclusivamente alle assunzioni necessarie ai fini di:

- a) assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per prestazioni salvavita;
- b) ottemperare compiutamente agli adempimenti previsti dal PNRR;
- c) garantire la puntuale e regolare alimentazione dei flussi informativi ministeriali, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti in materia.

Alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario autorizzare la spesa e, dunque, il relativo Piano assunzionale dell’ASL BA, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 640 del 10/05/2023 e relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024, nei limiti dello spazio finanziario riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, autorizzato con il presente provvedimento, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia.

Sulla base dei dati certificati dalla ASL BA, con particolare riferimento al numero di unità che cesseranno dall’1/9/2023 e anno 2024 nonché del relativo valore economico, sono state predisposte le Tabelle, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di seguito dettagliate:

1. Tabella A: *“Cessazioni dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (numero e valore) con proiezione di queste cessazioni 2023 sull’intero anno 2024”;*
2. Tabella B: *“Piano Assunzionale – procedure previste”;*
3. Tabella C: *“Piano stabilizzazioni dall’art. 20 del D.lgs 75/2017 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 268 della Legge 234/2021 e ss. mm. e ii”;*
4. Tabella D: *“Piano reclutamento, mobilità e comandi con dettaglio dell’azienda cedente e cessionaria”.*

In particolare, il Direttore Generale dell'ASL BA potrà dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno rientrare, comunque, nello spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, le Aziende ed Enti SSR dovranno utilizzare in via prioritaria le graduatorie già vigenti.

Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina.

Il Direttore Generale della ASL BA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato nonché dello spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento. Pertanto, il Direttore Generale della ASL BA non potrà procedere a nuove assunzioni, qualora le stesse determinino una maggiore spesa, rispetto allo spazio finanziario determinato dalle cessazioni ed autorizzato con il presente provvedimento.

Inoltre, si rende necessario che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative dell'ASL BA, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS).

Per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, si ritiene che il Direttore Generale dell'ASL BA possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia.

Invece, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con

la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023.

Per quanto attiene il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, il Direttore Generale dell'ASL BA potrà procedere alle assunzioni, nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta.

Inoltre, nel ribadire l'obbligo da parte delle Aziende ed Enti del SSR di effettuare le assunzioni nei limiti del tetto di spesa del personale assegnato e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, si richiama la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 recante "Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale.

Con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali si ritiene necessario:

- a) annullare tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) consentire il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) consentire le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) sottoporre alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) dare mandato al Direttore Generale dell'ASL BA di adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) prevedere che le assunzioni di personale medico siano vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Dato atto che le richieste di sorteggio del componente delle commissioni di concorso a designazione regionale

finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate, e, pertanto, si ritiene che tali richieste siano nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

Il Direttore Generale della ASL BA è, altresì, tenuto a comunicare mensilmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e comunque l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023.

Il Direttore Generale della ASL BA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

Le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

Infine, dato atto che già con deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio, con il presente provvedimento si rende opportuno demandare al Direttore Generale dell'ASL BA un'approfondita analisi dell'impatto di tale fenomeno in termini quanti-qualitativi ed una verifica puntuale delle singole situazioni nel rispetto della vigente normativa in materia, adottando ogni opportuna determinazione in merito.

Dato atto, dunque, che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale.

Dato atto del parere tecnico, Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che attesta che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sul fondo sanitario regionale.

Considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio, si rende necessario che il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 640 del 10 maggio 2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Il presente atto conferma la stessa rilevanza.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a) e d), propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL BA, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.988.443,88, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato,

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;

4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.

5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BA possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;

6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;

7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BA la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BA dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;

9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;

10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL BA di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante "*Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234*" nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BA possa procedere:

- a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;
- b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

- a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;
- b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

- a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;
- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse, riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".
18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";
19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023;
20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BA effettui un'approfondita analisi dell'impatto in termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;
21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;
22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento,

qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023 i, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, n materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023 che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BA nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle Sezioni “Strategia e Governo dell’Offerta” e “Bilancio della Sanità e dello Sport”, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Daniela PIZZUTO

IL RESPONSABILE P.O. “Programmazione e monitoraggio del Piano di Fabbisogno triennale del personale del Servizio Sanitario Regionale. Gestione concorsi”

Lanfranco NETTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Bilancio della Sanità e dello Sport”

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il DIRETTORE del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto dell’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, ai sensi del punto 8 g) del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 412/2023 e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023, il Piano Assunzionale dell' ASL BA, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al periodo quarto trimestre 2023 – anno 2024 pari a € 12.988.443,88, nei limiti dello spazio assunzionale riveniente dalle cessazioni a vario titolo riferite al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e anno 2024, disponendo che non potranno essere effettuate assunzioni oltre il citato limite di spesa, in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa sopra menzionati, previsti dalla vigente normativa nazionale in materia;
3. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA potrà avviare, a far data dal 01/12/2023, le procedure assunzionali a valere sul 2024, per unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte della ASL BA degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, il rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2021-2023. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento;
4. di stabilire che le assunzioni devono essere programmate su base mensile e definite sulla base delle unità effettivamente cessate nel mese precedente. Pertanto, non potranno essere effettuate assunzioni superiori al numero di unità effettivamente cessate e dunque, in assenza di effettivo spazio finanziario resosi disponibile.
5. di stabilire che il Direttore Generale dell' ASL BA possa dare avvio alle procedure assunzionali, di cui all'Allegato Piano, utilizzando in via prioritaria le graduatorie già vigenti. Invece, rispetto alle procedure assunzionali da effettuarsi *ex novo* per le unità e profili di personale previste dal piano assunzionale si rimanda a successive disposizioni regionali, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'espletamento di concorsi unici regionali, con particolare riferimento al reclutamento di personale dirigente medico per specifica disciplina;
6. di stabilire che dal presente provvedimento non devono comunque derivare oneri aggiuntivi per il SSR e, dunque un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022 da ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale;
7. di rimandare all'autonomia gestionale del Direttore Generale della ASL BA la determinazione circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al piano assunzionale di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di stabilire che il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà effettuare un costante monitoraggio della spesa del personale sostenuta e, pertanto, dovrà verificare il relativo trend rispetto al tetto di spesa assegnato, nonché allo spazio finanziario autorizzato con il presente provvedimento. La Direzione Generale della ASL BA dovrà trasmettere semestralmente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio (entro il 10 luglio 2024 e 10 gennaio 2025). Per quanto attiene l'anno 2023, la relazione dovrà essere trasmessa entro il 31 gennaio 2024. La predetta relazione dovrà, altresì, fornire dettagliate informazioni sul numero di assunzioni effettuate in esecuzione del piano assunzionale;
9. di stabilire che, per quanto attiene il piano assunzionale, di cui all'Allegato, al presente provvedimento, pur trovando copertura finanziaria nel valore economico delle cessazioni a vario titolo del personale in servizio il Direttore Generale di ciascuna Azienda ed Ente del Servizio Sanitario Regionale monitori puntualmente l'andamento della spesa del personale, evitando di procedere alle assunzioni, anche se previste nell'allegato piano assunzionale, qualora in proiezione, al 31/12/2023 possano determinare un incremento della spesa del personale, rispetto a quanto iscritto in bilancio al 31/12/2022. Le assunzioni sono pertanto subordinate al rispetto del limite massimo della spesa del personale sostenuta al 31/12/2022;
10. di stabilire che il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale effettui una

valutazione dei volumi di attività ed esiti rispetto al personale in servizio presso le Strutture/Unità Operative, ad avvenuto consolidamento dei dati di produzione aziendali dell'anno 2023, con il supporto dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (ARESS);

11. di stabilire l'obbligo da parte del Direttore Generale dell'ASL BA di effettuare le assunzioni nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento e del fabbisogno di personale definito nel vigente PTFP aziendale per ciascun profilo professionale e/o disciplina, in coerenza con la sentenza n. 99/2023, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n.13 recante *"Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* nella parte in cui la medesima Legge regionale prevede che la stabilizzazione del personale possa avvenire anche in deroga al piano triennale di fabbisogno del personale;

12. di stabilire, per quanto attiene le stabilizzazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per il personale in servizio, i cui costi sono già registrati nel bilancio dell'ASL BA come spesa del personale al 31/12/2022 e nei limiti delle unità previste nel vigente PTFP, che il Direttore Generale dell'ASL BA possa procedere:

a) alla stabilizzazione del personale che abbia già maturato i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

b) all'assunzione del personale che abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, previo esperimento di prova selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata procedure di stabilizzazione, in attuazione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023;

13. di stabilire che il personale non in servizio, che abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione e parteciperà agli avvisi ricognitivi per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione, potrà essere assunto nei limiti dello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento e del PTFP 2021 – 2023. In tal caso il Direttore Generale dovrà rimodulare il piano assunzionale che dovrà essere approvato con apposita delibera di Giunta;

14. di stabilire che, per quanto attiene il personale in servizio al 31.12.2022, i cui costi, pertanto, risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale e il cui contratto risulti in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, possa procedere:

a) alla proroga fino al 31/12/2023 dei contratti del personale in scadenza che ha già maturato i requisiti per la stabilizzazione diretta, nelle more del completamento delle propedeutiche procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

b) alla proroga fino al 30/06/2024 del personale che ha maturato i requisiti per la stabilizzazione previa prova selettiva, nelle more del completamento delle necessarie procedure amministrative, in coerenza con la normativa vigente in materia;

15. di stabilire che, per quanto attiene il personale già in servizio che non abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione il cui contratto è in scadenza, il Direttore Generale dell'ASL BA, qualora necessario ed indispensabile soprattutto per finalità assistenziali, può procedere alla relativa proroga solo nel caso in cui:

a) la proroga consenta comunque il raggiungimento del requisito della stabilizzazione, in coerenza con la normativa vigente in materia, ed in particolare in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm. ii e dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. n. 234/2021;

- b) i relativi costi risultino già rientranti nel bilancio dell'ASL BA al 31/12/2022 come spesa del personale;
- c) le unità di personale oggetto di proroga siano previste nei vigenti PTFP 2021 -2023;

16. di stabilire che le procedure di comando e mobilità potranno essere attivate esclusivamente secondo le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 30/04/2022, n. 36;

17. di stabilire che con il presente provvedimento, tenuto conto anche delle richieste rappresentate delle Organizzazioni sindacali:

- a) sono annullate tutte le precedenti autorizzazioni assunzionali già concesse , riconducendole al piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) è consentito il conferimento di incarichi o l'avvio di procedure, di cui ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i cui oneri gravano sui fondi aziendali senza la preventiva autorizzazione, dandone comunque tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- c) sono consentite le assunzioni a tempo determinato derivanti da sopravvenute esigenze di sostituzione di unità di personale già in servizio (congedo di maternità, lunga malattia ecc), in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- d) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale tutti i provvedimenti di riorganizzazione aziendale (come ad esempio i dipartimenti), tali da determinare il conferimento di incarichi con oneri a carico del bilancio aziendale;
- e) il Direttore Generale dell'ASL BA dovrà adottare l'Atto aziendale, entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. nonché della normativa nazionale e regionale in materia;
- f) le assunzioni di personale medico sono vincolate alla struttura ospedaliera o territoriale riportate dall'ASL BA per ciascuna disciplina/servizio di riferimento, come dettagliatamente riportato nella Tabella riportata nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunque nei limiti dello spazio finanziario approvato con il presente provvedimento;
- g) prevedere che le procedure relative al conferimento all'assistenza di medici universitari in convenzione non ricomprese nel piano assunzionale potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- h) prevedere che possano essere consentite le procedure di mobilità/comando esclusivamente rispetto a quanto riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Pertanto, qualora le sostituzioni di personale ceduto ad altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario non siano state ricomprese nel piano assunzionale, le stesse non potranno essere effettuate, salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale".

18. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è tenuto ad attestare obbligatoriamente nei provvedimenti di reclutamento la coerenza con il piano assunzionale, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché con il PTFP 2021-2023. Inoltre, il Direttore Generale della ASL BA è tenuto a monitorare il graduale assorbimento delle risorse finanziarie rispetto alla spesa autorizzata. I provvedimenti assunzionali dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

19. di stabilire che il Direttore Generale della ASL BA è, altresì, tenuto a comunicare al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale lo stato di avanzamento delle procedure assunzionali al 30.11.2023, nonché il relativo assorbimento dello spazio assunzionale e l'aggiornamento delle proiezioni della spesa del personale al 31.12.2023;

20. di stabilire che la il Direttore Generale dell'ASL BA effettui un'approfondita analisi dell'impatto in

termini quanti-qualitativi del personale con limitazioni ed una verifica puntuale delle singole situazioni. La Direzione strategica dovrà adottare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ogni opportuna determinazione in merito. Infatti già con la deliberazione di Giunta regionale n. 1492 del 28/10/2022 veniva rilevata la presenza su scala regionale di una considerevole quota di personale in aspettativa retribuita e senza assegni, riconosciuto inidoneo o con limitazioni alla mansione o fruitore di permessi ex L. 104/1992 rispetto alla complessiva consistenza di personale in servizio;

21. di stabilire il divieto assoluto di apportate autonomamente modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento nonché di discostarsi da quanto ivi previsto;

22. di stabilire che eventuali modifiche al Piano assunzionale di cui all'Allegato al presente provvedimento, qualora ricorrano motivate esigenze organizzative ed assistenziali, a parità di spazio finanziario disponibile sono subordinate alla preventiva approvazione da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. La richiesta deve essere corredata di adeguata motivazione, che giustifichi l'istanza, soprattutto con riferimento ai benefici in termini di produttività;

23. di disporre che le richieste di sorteggio componente delle commissioni di concorso a designazione regionale finora inviate al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale si ritengono superate e, pertanto, tali richieste dovranno essere nuovamente trasmesse in un unico elenco e solo relativamente alle procedure assunzionali coerenti con quanto previsto nel piano assunzionale, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

24. di stabilire, considerato che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, che il rispetto dei vincoli di spesa e le esigenze di finanza pubblica rappresentano i principi cardine dell'azione amministrativa, che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento costituirà grave inadempienza da parte dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e, pertanto, comporterà nell'immediato l'avvio del procedimento di decadenza del Direttore Generale ex art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i., come previsto dalla D.G.R. n. 1487 del 2/8/2019 di approvazione degli schemi di contratto per i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R;

25. di confermare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 640/2023 i, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, n materia di assunzione di personale per attività progettuali, precisando che le stesse sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale";

26. di stabilire che l'inosservanza delle direttive di cui al presente provvedimento comporterà la trasmissione, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", di puntuale informativa in merito al Collegio Sindacale aziendale ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

27. di confermare tutte le vigenti disposizioni in materia di Sanitaservice, emanate anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023, con particolare riferimento al blocco assunzionale;

28. di stabilire, anche in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023 che, dalla data di approvazione del presente provvedimento, le ulteriori assunzioni da parte di Sanitaservice per l'internalizzazione del servizio emergenza – urgenza 118, siano sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale. A tal proposito i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali dovranno presentare al Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale", entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, un prospetto riepilogativo dell'impatto dell'internalizzazione del Servizio 118, nel quale sia indicato, per ciascuna postazione: personale in servizio e relativo costo, comprensivo degli oneri

derivanti dall'acquisto/noleggio autovetture;

29. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL BA nonché ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e alle Organizzazioni Sindacali;

30. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

31. di disporre che la competente Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" provveda alla notifica del presente provvedimento ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF);

32. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18 del 15.06.2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A**PARERE TECNICO**

Con la deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023 è stato previsto, tra l'altro:

- ✓ di dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale di predisporre, entro 20 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'istruttoria utile alla presentazione da parte dell'Assessore al ramo alla Giunta Regionale di specifici provvedimenti e/o Proposte di Legge (PdL) di programmazione e indirizzo inerenti le seguenti misure urgenti e non differibili per l'incremento dell'attività produttiva, nonché per il contenimento della spesa sanitaria e la qualificazione gestionale e organizzativa negli ambiti ove si registrano maggiori criticità:
 - c) incremento dei livelli quali-quantitativi della produzione almeno pari a quella rilevati nell'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni e delle stabilizzazioni di personale, nonché degli atti di riorganizzazione adottati (ospedaliera e territoriale), notificati alle Direzioni strategiche e che dovranno essere pienamente attuati, con puntuale registrazione dei dati di produzione, come previsto dai provvedimenti inerenti agli obblighi informativi;
 - d) il contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo che tutte le tipologie di reclutamento di personale del SSR del comparto e della dirigenza, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, nonché il conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice di tutte le articolazioni aziendali, di direzione di Dipartimento ospedaliero e territoriale, di direzione dei Distretti Socio Sanitari, potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, sulla base di eventuali esigenze documentate rappresentate dal Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici per le quali sia, ad ogni modo, attestato il rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, dei PIAO e dei relativi tetti di spesa assegnati, nei limiti del Fondo Sanitario Regionale annuale.

Con deliberazione n. 640 del 10/05/2023, recante "Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 28/03/2023. Disposizioni in materia di personale del S.S.R. e Sanitaservice e modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 06/03/2023", la Giunta regionale ha conseguentemente adottato una serie di azioni finalizzate alla razionalizzazione e qualificazione della spesa del personale, in attuazione di quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta regionale 412 del 28/03/2023, con la quale è stato espressamente previsto che le assunzioni del personale S.S.R. devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

Con il presente provvedimento si intende, ad invarianza di spesa e a valere sullo spazio finanziario, riveniente dalle cessazioni, autorizzare le assunzioni riportate in allegato al presente provvedimento.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE** SI NO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

 Mauro Nicastro
13.10.2023 16:41:20
GMT+01:00



Mauro Nicastro
13.10.2023
18:59:25
GMT+00:00

SGO_DEL_2023_00081
ALLEGATO

PIANO ASSUNZIONALE ASI. BA
TABELLA A - CESSAZIONI PERSONALE

PROFILLO PROFESSIONALE	ANNO 2023			ANNO 2024		TOTALE NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [A+D]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [C+E]	TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024 [B+C+E]
	A	B	C	D	E			
	NUMERO CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023	VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2023 PROIETTATO NEL 2024	NUMERO CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024	VALORE CESSAZIONI 01/01/2024 - 31/12/2024			
DIRIGENTE MEDICO	31	487.802,00 €	2.340.285,00 €	35	2.157.264,08 €	66	€ 4.497.549,08	€ 4.985.351,08
DIRIGENTE VETERINARIO	2	29.036,00 €	150.986,00 €	5	308.180,58 €	7	€ 459.166,58	€ 488.202,58
DIRIGENTE PSICOLOGI	6	109.757,00 €	450.582,00 €	7	431.452,82 €	13	€ 882.034,82	€ 991.791,82
DIRIGENTE FARMACISTA	2	- €	- €	2	123.272,23 €	2	€ 123.272,23	€ 123.272,23
DIRIGENTE ANALISTA	1	18.965,00 €	61.636,00 €	0	- €	1	€ 61.636,00	€ 80.601,00
DIRIGENTE SOCIOLOGO	1	14.224,00 €	61.636,00 €	0	- €	1	€ 61.636,00	€ 75.860,00
DIRIGENTE BIOLOGO	1	- €	- €	1	61.636,12 €	1	€ 61.636,12	€ 61.636,12
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - ASSISTENTE SANITARIO	2	- €	- €	2	71.277,66 €	2	€ 71.277,66	€ 71.277,66
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO	1	- €	- €	1	38.331,84 €	1	€ 38.331,84	€ 38.331,84
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5	45.544,00 €	164.465,00 €	15	493.306,86 €	20	€ 657.861,86	€ 703.405,86
COLLABORATORE PROFFE - ASSISTENTE SOCIALE	12	96.712,00 €	508.250,00 €	23	631.650,77 €	42	€ 427.665,99	€ 427.665,99
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	19	- €	- €	23	631.650,77 €	42	€ 1.139.880,77	€ 1.236.592,77
ASSISTENTE TECNICO	2	15.510,00 €	57.608,00 €	6	172.834,31 €	8	€ 230.442,31	€ 245.952,31
COADIUTTORE AMMINISTRATIVO	2	4.589,00 €	59.662,00 €	2	- €	2	€ 59.662,00	€ 64.251,00
COADIUTTORE AMM.VO PROF-LE	2	2.741,00 €	35.639,00 €	3	106.916,50 €	3	€ 106.916,50	€ 106.916,50
COLLABORATORE AMM.VO PROF-LE - ESPERTO	1	2.741,00 €	35.639,00 €	3	114.995,52 €	4	€ 150.634,52	€ 153.375,52
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - DIETISTA	1	- €	- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - EDUCATORE PROFESSIONALE	1	8.224,00 €	35.639,00 €	3	106.916,49 €	4	€ 142.555,49	€ 150.779,49
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - FISIOTERAPISTA	1	- €	- €	12	427.665,96 €	12	€ 427.665,96	€ 427.665,96
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - FISIOTERAPISTA - ESPERTO	1	11.794,00 €	38.332,00 €	1	32.893,10 €	1	€ 32.893,10	€ 32.893,10
O.P.S. MASSOFISIOTERAPISTA - C	1	- €	- €	1	32.893,10 €	1	€ 32.893,10	€ 32.893,10
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - INFERMIERE	8	54.829,00 €	285.110,00 €	46	1.639.386,18 €	54	€ 1.924.496,18	€ 1.975.325,18
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - INFERMIERE - ESPERTO	1	2.741,00 €	35.639,00 €	5	191.639,20 €	6	€ 227.298,20	€ 230.039,20
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - LOGOPEDISTA	1	- €	- €	1	35.638,83 €	1	€ 35.638,83	€ 35.638,83
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - ORTOTTISTA	1	- €	- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - OSTETRICA	1	8.224,00 €	35.639,00 €	8	285.110,64 €	9	€ 320.749,64	€ 328.973,64
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TECNICO DELLA PREV. NELL'AMB.	1	- €	- €	2	71.277,66 €	2	€ 71.277,66	€ 71.277,66
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TECNICO DELLA PREV. NELL'AMB. - COORD	1	- €	- €	1	38.331,84 €	1	€ 38.331,84	€ 38.331,84
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0	- €	- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	0	- €	- €	0	- €	0	€ -	€ -
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	16	8.224,00 €	35.639,00 €	16	570.221,28 €	17	€ 605.860,28	€ 614.084,28
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	5	31.755,00 €	71.278,00 €	13	463.304,79 €	18	€ 534.582,79	€ 566.337,79
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	5	31.755,00 €	71.278,00 €	13	463.304,79 €	18	€ 534.582,79	€ 566.337,79
COLLABORATORE PROFFE SANIT. - TERAPISTA DELLA NEURO E PSIC. ETA' EVOLUTIVA	2	10.288,00 €	53.500,00 €	1	35.638,83 €	1	€ 35.638,83	€ 35.638,83
CONMESSO	3	22.947,00 €	89.495,00 €	4	106.998,70 €	6	€ 160.498,70	€ 170.786,70
OPERATORE TECNICO	5	26.904,00 €	146.072,00 €	18	518.502,93 €	23	€ 664.574,93	€ 691.478,93
OPERATORE TECNICO	5	26.904,00 €	146.072,00 €	18	518.502,93 €	23	€ 664.574,93	€ 691.478,93
OPERATORE TECNICO - AUTISTA AMBULANZA - SPEC TO - ESPERTO (*)	10	- €	- €	10	328.931,24 €	10	€ 328.931,24	€ 328.931,24
OPERATORE TECNICO - AUTISTA AMBULANZA - SPEC TO - ESPERTO (*)	10	- €	- €	10	328.931,24 €	10	€ 328.931,24	€ 328.931,24
OPERATORE TECNICO - CENTRALINISTA	0	- €	- €	0	- €	0	€ -	€ -
OPERATORE TECNICO - CONDUTTORE CALDAIE - SPEC TO	0	- €	- €	0	- €	0	€ -	€ -
OPERATORE TECNICO - CUOCO - SPEC TO (*)	0	- €	- €	0	- €	0	€ -	€ -
OPERATORE TECNICO - SPECIALIZZATO	1	2.295,00 €	29.831,00 €	1	29.831,00 €	1	€ 29.831,00	€ 29.831,00
OPERATORE TECNICO ADDEBITO ALL'ASSISTENZA	1	10.124,00 €	32.895,00 €	1	28.805,72 €	1	€ 28.805,72	€ 28.805,72
RUEVICULTRICE ESPERTA	1	10.124,00 €	32.895,00 €	1	28.805,72 €	1	€ 28.805,72	€ 28.805,72
TOTALE	100	€ 1.023.225,00	€ 4.779.816,00	273	€ 10.497.422,33	373	€ 15.277.238,93	€ 16.300.467,93

NOTA
I valori riportati nella presente tabella ricomprendono le cessazioni di personale a T.I., nonché eventuali cessazioni di personale a T.D. non prorogato

PIANO ASSUNZIONALE ASL BA
TABELLA B - PROCEDURE PREVISTE

RIEPILOGO										
[A] Periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	[B] Proiezione periodo 01/09/2023 - 31/12/2023 sul 2024		[C] Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024		TOTALE [B]+[C]		TOTALE [A]+[B]+[C]		TOTALE VALORE CESSAZIONI 01/09/2023 - 31/12/2024	
	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO	N. UNITA'	VALORE ECONOMICO
TOTALE parziale NUOVE ASSUNZIONI	115	€ 4.722.400,50	123	€ 5.891.418,84	238	€ 10.613.819,34	238	€ 11.418.181,80		
TOTALE parziale PROGRESSIONI	95	€ 159.000,00	110	€ 107.000,00	205	€ 266.000,00	205	€ 294.334,00		
TOTALE parziale CONFERIMENTO INCARICHI	72	€ 994.633,39	4	€ 153.272,23	76	€ 1.147.905,62	76	€ 1.275.928,08	€ 16.300.467,33	
TOTALE parziale ALTRO	0	€ -	63	€ -	63	€ -	63	€ -		
TOTALE COMPLESSIVO	282	€ 5.876.033,89	300	€ 6.151.691,07	582	€ 12.027.724,96	582	€ 12.988.443,88	€ 16.300.467,33	

PIANO ASSUNZIONALE ASI BA
TABELLA C - PIANO STABILIZZAZIONI

PROFILO PROFESSIONALE	REQUISITO EX ART. 20 DLGS 75/2017 - MADIA		REQUISITO EX ART. 1, CO. 268 L. 234/2021 e ss.mm.ii (comprendivo milleprogrghe)		N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2023	N. UNITA' CHE MATURERANNO REQUISITI AL 31.12.2024	TOTALE UNITA' CERTE DA STABILIZZARE [A ₁ +A ₂]
	A ₁	B ₁	A ₂	B ₂			
	N. UNITA' COMPLESSIVE (IN SERVIZIO e NON) CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₁)	N. UNITA' COMPLESSIVE (IN SERVIZIO e NON) CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO	N. UNITA' IN SERVIZIO CHE HANNO MATURATO IL REQUISITO (di cui colonna A ₂)			
COLLABORATORE AMM.VO PROF.LE			28	28			28
COLLABORATORE AMM.VO PROF.LE - GIORNALISTA PUBBLICO			1	1			1
COLLABORATORE PROF.LE SANIT. - ASSISTENTE SANITARIO			4	4			4
COLLABORATORE PROF.LE SANIT. - INFERMIERE	2	2	86	86			88
COLLABORATORE PROF.LE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO			1	1			1
COLLABORATORE PROF.LE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA			3	3			3
DIRIGENTE - BIOLOGO			2	2			2
DIRIGENTE - FARMACISTA			3	3			3
DIRIGENTE - MEDICO Cardiologia			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Chirurgia Generale			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Medicina dello Sport			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Medicina Fisica e Riabilitazione			7	7			7
DIRIGENTE - MEDICO Medicina Interna			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Otorinolaringoiatria			2	2			2
DIRIGENTE - MEDICO Radiodiagnostica			1	1			1
DIRIGENTE - MEDICO Radioterapia			1	1			1
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - AREA INFERMIERISTICA/OSTETRICA	2	2	144	144	0	0	146
TOTALE					0	0	146

PIANO ASSUNZIONALE ASL BA
 TABELLA D - PIANO RECLUTAMENTO MOBILITA' E COMANDI al 31/08/2023

PROFILO PROFESSIONALE	COMANDO/MOBILITA' (da specificare)	AZIENDA CEDENTE	UNITA'	AZIENDA CESSIONARIA
DIRIGENTE MEDICO - NEUROLOGIA	COMANDO	ASL BR	1	ASL BA
DIRIGENTE PSICOLOGA	COMANDO	ASL FG	1	ASL BA
DIRIGENTE MEDICO - MEDICINA INTERNA	COMANDO	ASL TA	1	ASL BA
DIRIGENTE MEDICO - ORTOPEDIA	COMANDO	ASL LE	1	ASL BA
DIRIGENTE MEDICO - OFTALMOLOGIA	MOBILITA' VOLONTARIA	A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI	1	ASL BA
ASSISTENTE SANITARIO	MOBILITA' VOLONTARIA	ASST MILANO	1	ASL BA
ASSISTENTE SANITARIO	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL TA	1	ASL BA
INFERMIERE	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL BR	1	ASL BA
INFERMIERE	MOBILITA' VOLONTARIA	A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI	4	ASL BA
INFERMIERE	MOBILITA' VOLONTARIA	E.E. MIULLI	1	ASL BA
EDUCATORE PROFESSIONALE	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL TA	7	ASL BA
LOGOPEDISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL BT	1	ASL BA
ASSISTENTE SOCIALE	MOBILITA' VOLONTARIA	COMUNE DI ALTAMURA	2	ASL BA
TECNICO DELLE PREVENZIONE	MOBILITA' VOLONTARIA	ARPA PUGLIA	5	ASL BA
TECNICO DELLE PREVENZIONE	MOBILITA' VOLONTARIA	ARPA EMILIA ROMAGNA	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	IRCCS S. CAMILLO VENEZIANA	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	E.E. MIULLI	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL TA	2	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL 3 LIGURIA	1	ASL BA
FISOTERAPISTA	MOBILITA' VOLONTARIA	ASL PIACENZA	1	ASL BA